SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL ROMA 1 PER UN PERIODO DI 12 MESI – RISPOSTA ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE AL 13/11/2020

Domanda n. 4

Con riferimento all'offerta tecnica da presentare, dovrà essere prodotta una relazione tecnica dei servizi offerti.

Nel Disciplinare di gara, al punto 16. Contenuto della busta B – Offerta Tecnica, pagina 26, si indica: "La busta "Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 30 (trenta) pagine solo fronte, esclusi gli allegati;
- b) Allegati: 1) dichiarazioni sostitutive circa il possesso delle certificazioni richieste (o equivalenti) ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico."

Si richiede: se alla relazione tecnica possano essere allegati ulteriori documenti rispetto al solo punto 1 sopra indicato.

In caso di risposta affermativa, mancando nella documentazione di gara un riferimento specifico a tale questione, si chiede conferma che essi non saranno oggetto di valutazione.

Nel caso di mancata conferma, si chiede di specificare i criteri con cui saranno valutati; se l'indice analitico e la copertina sono ricompresi nel conteggio delle 30 facciate della relazione oppure possono essere considerate come 2 ulteriori facciate.

Risposta n. 4

Si conferma la possibilità di presentare ulteriori documenti allegati rispetto alla relazione tecnica e che gli stessi potranno essere resi esclusivamente a titolo esplicativo e/o chiarificatore dei contenuti della relazione presentata, la quale sarà oggetto di valutazione. Eventuali allegati che costituiscano informazione del tutto aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quelle riportate nella relazione tecnica non potranno essere fatti oggetto di valutazione.

Sono da considerarsi esclusi dal calcolo del numero massimo di pagine l'indice e la copertina.

Domanda n. 5

A pagina 9 del Capitolato Tecnico, punto 7.9 DPI DEL PERSONALE ADDETTO, è riportato quanto segue: " …dovranno inoltre essere sempre disponibili per ogni squadra/addetto e mantenuti efficienti per tutta la durata dell'appalto, tutti gli strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio, nello specifico: …" e vengono elencati gli strumenti richiesti. Pertanto, ai fini della formulazione di un'offerta congrua ed affidabile,si richiede: di specificare se le quantità di tutti gli strumenti ad uso collettivo (e non individuali) elencati, sono da intendersi per struttura (n. 3 Presidi Ospedalieri e n. 6 Poliambulatori). Nel caso di mancata conferma, si chiede di specificare meglio se tutte le quantità elencate vadano previste anche nei poliambulatori con n. 1 sorvegliante antincendio in turno.

ASL ROMA 1
Via Ariosto, 3
00185 ROMA
Tel. 06/77301
P.IVA/C.F 13664791004

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Responsabile Dr.ssa Cristina Franco
Tel. 06 / 7730.7676
e-mail: uocabse@aslroma1.it
Pec: uocabs@pec.aslroma1.it

Risposta n. 5

Si chiarisce che gli strumenti elencati devono essere previsti per ogni squadra. Per i poliambulatori per cui è previsto n. 1 addetto, i dispositivi si intendono per singolo operatore.

Domanda n. 6

Siamo a chiedere il seguente chiarimento: All' art. 16 del Disciplinare di gara si dispone che la "Relazione tecnica di servizi offerti deve essere presentata su fogli singoli di formato A4 in carattere Times new Roman 12 - interlinea multipla 1,2 e lunghezza massima 30 pagine solo fronte.

Si chiede di voler chiarire se per utilizzo del carattere Times New Roman dimensione 12, debba intendersi esclusivamente l'uso del font standard, ovvero quello con altezza, larghezza del carattere, spaziature e proporzioni o se possano modificarsi le proporzioni orizzontali del carattere stesso e delle spaziature, pur mantenendo invariata l'altezza del corpo 12.

Infatti il font "standard" può cambiare se si impostano delle modifiche proporzionali orizzontali pur mantenendo invariata l'altezza del corpo 12, consentendo pertanto di scrivere più parole nello stesso spazio della singola riga.

Dal momento che tale alterazione delle proporzioni del carattere potrebbe ledere la par conditio, si chiede di dare diposizione più precisa a tal merito.

Risposta n. 6

Si conferma che per utilizzo del carattere Times New Roman dimensione 12 debba intendersi l'uso del font standard.

Domanda n. 7

L'art. 24 del Disciplinare di gara, recante "CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE", prevede che "Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Secondo costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo gli unici due contratti applicabili agli appalti aventi ad oggetto il servizio di sorveglianza e prevenzione antincendio sono i richiamati CCNL "Sorveglianza Antincendio" e CCNL "Guardia ai Fuochi". Peraltro a differenza di questi ultimi le cui tabelle sul costo del lavoro sono state approvate con apposito decreto ministeriale (DM 02/08/2010) che, così facendo, ha anche riconosciuto il carattere di associazioni maggiormente rappresentative nel settore delle associazioni che lo hanno siglato, ad altri CCNL (tra cui ad esempio quello "per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari") non risultano riferibili tabelle del costo del lavoro che siano state approvate in sede ministeriale.

Questo è quanto affermato con la sentenza 13 dicembre 2019, n. 1058 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che, con riferimento a una gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio indetta dall'A.O.R.N. Garibaldi di Catania, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha perentoriamente specificato che "risultano applicabili, nello specifico, il CCNL delle Guardie ai Fuochi stipulato il 28 luglio 2009 e il CCNL per il Settore Sorveglianza Antincendio stipulato il 3 novembre 2009" (si vedano anche in senso conforme a detta pronuncia, oltre alla

sentenza di primo grado n. 389 del 19 febbraio 2018 del T.a.r. per la Sicilia – Catania, Sezione Terza, altresì la sentenza n. 3085 del 24 dicembre 2019 del T.a.r. per la Sicilia – Catania, Sezione Prima, relativa ad altra gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio questa volta indetta dall'ASP di Siracusa).

D'altro canto, mentre vi è piena coincidenza tra le declinatorie delle mansioni previste per ciascun livello del personale dall'art. 15 del CCNL "Sorveglianza Antincendio" con le modalità di espletamento del servizio da appaltare, come definite dal Capitolato Tecnico, detta coincidenza, invece, è del tutto inesistente e, comunque, per nulla riscontrabile nelle declinatorie delle mansioni che contraddistinguono il personale in altri contratti collettivi.

Per quanto sopra si chiede di chiarire che gli unici due "CCNL di settore" applicabili all'appalto in questione sono il "Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio" e il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Guardie ai Fuochi".

Risposta n. 7

Si conferma il contenuto degli atti di gara, i quali non contengono limitazioni o vincoli circa l'applicabilità nell'ambito dell'appalto dei soli CCNL ricordati all'interno del quesito.

Domanda n. 8

Premesso:

- che il disciplinare di gara all'articolo 18.1, rubricato "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", prevede quale criterio discrezionale n. 3, al quale è riferito l'attribuzione di un punteggio massimo fino a 6 punti, "Risorse umane. Personale tecnico direttivo di commessa indicato dall'Impresa (Responsabile Tecnico) e dedicato all'appalto, con professionalità ed esperienza nella gestione antincendio, in termini di rilevanza e numero di anni di esperienza";
- che, il citato criterio, nel fare riferimento alla figura del "Responsabile tecnico", non può che intendere il "Responsabile del Servizio" che, ai sensi dell'art. 7.10 del Capitolato Tecnico, l'appaltatore dovrà nominare comunicandone il nominativo al DEC e/o ai tecnici reperibili dell'ASL;
- che, di conseguenza e di converso, tale figura non può che essere identificata in quella di un soggetto già alle dipendenze dell'operatore economico e non in quella dei consulenti che prestano la propria prestazione tecnico-professionale in forza di un contratto di opera professionale con l'operatore economico e che quindi non sono inseriti quale personale, sia pure dotato di poteri direttivi, alle dipendenze dell'operatore economico stesso;
- Infatti il professionista incaricato di svolgere attività professionale e/o di consulenza, in quanto estraneo ed esterno rispetto all'organizzazione aziendale, non può impartire disposizioni di servizio e/o altri ordini nei confronti del personale dell'operatore economico che sarà adibito alla commessa, con conseguente impossibilità di adempiere alle funzioni previste dal richiamato art. 7.10 del Capitolato tecnico, per assenza del potere direttivo, ove la figura del responsabile del servizio dovesse essere ricoperta da un soggetto non facente parte dell'organizzazione dell'operatore economico partecipante alla gara;

premesso quanto sopra, si chiede di confermare che la figura del Responsabile Tecnico, cui si riferisce il richiamato criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. 3, deve necessariamente essere rivestita da un soggetto già alle dipendenze dell'operatore economico, ovviamente dotato della necessaria professionalità ed esperienza, e che quindi tali non possono essere i professionisti esterni

all'operatore economico stesso (c.d. consulenti), i quali svolgono attività di consulenza professionale in favore di quest'ultimo.

Risposta n. 8

Si conferma che il Responsabile del Servizio deve essere dipendente dell'Operatore Economico.

Domanda n. 9

Premesso:

- che il disciplinare di gara all'articolo 18.1, rubricato "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", prevede quale criterio discrezionale n. 3, al quale è riferito l'attribuzione di un punteggio massimo fino a 6 punti, "Risorse umane. Personale tecnico direttivo di commessa indicato dall'Impresa (Responsabile Tecnico) e dedicato all'appalto, con professionalità ed esperienza nella gestione antincendio, in termini di rilevanza e numero di anni di esperienza";
- che, in assenza di esplicita specificazione al riguardo, la "rilevanza", che deve qualificare la professionalità ed esperienza nella gestione antincendio non può che riferirsi a pregresse esperienze maturate nel corso dello svolgimento di servizi antincendio eseguiti presso strutture sanitarie ospedaliere e non presso altri ambiti e/o scenari di rischio operativi diversi rispetto a quelli oggetto del presente appalto;

per quanto sopra, si chiede di precisare se la "rilevanza" che deve connotare la professionalità ed esperienza del Responsabile Tecnico nella gestione antincendio debba essere intesa nel senso di attinenza con lo specifico oggetto dell'appalto da affidare con la procedura di gara in questione (strutture sanitarie di cui al DM 19/03/2015), e quindi in termini di pregressa esperienza presso struttura sanitarie ospedaliere.

Risposta n. 9

Si conferma il contenuto della descrizione del criterio n. 3, par. 18.1 e pertanto che la rilevanza della professionalità ed esperienza acquisite oggetto di valutazione da parte della commissione di gara non risulta esclusivamente riferita a quella maturata nell'ambito di strutture sanitarie ospedaliere.

Domanda n. 10

Premesso:

- che il disciplinare di gara all'articolo 18.1, rubricato "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", prevede quale criterio discrezionale n. 3, al quale è riferito l'attribuzione di un punteggio massimo fino a 6 punti, "Risorse umane. Personale tecnico direttivo di commessa indicato dall'Impresa (Responsabile Tecnico) e dedicato all'appalto, con professionalità ed esperienza nella gestione antincendio, in termini di rilevanza e numero di anni di esperienza";
- che, il criterio in esame, nel valorizzare il "numero di anni di esperienza" che il Responsabile Tecnico deve aver maturato nella gestione antincendio, con l'attribuzione di un punteggio massimo fino a 6 punti, non specifica tuttavia come detto punteggio debba essere graduato in rapporto al numero di "anni di esperienza" più o meno elevato maturata dal Responsabile Tecnico indicato dall'operatore economico;

- che, in assenza di detta specificazione, non è possibile conoscere ex ante quanti anni di esperienza debba avere nella gestione antincendio il Responsabile Tecnico affinché l'operatore economico possa con riferimento al suddetto criterio discrezionale di valutazione dell'offerta tecnica n. 3, conseguire il punteggio massimo di 6 punti e non è possibile altresì stabilire ex ante la differenza di punteggio attribuibile all'offerta tecnica dell'operatore economico che abbia indicato il Responsabile Tecnico con un determinato numero di anni di esperienza e quella di un altro operatore economico che abbia indicato un Responsabile Tecnico avente un'esperienza con un numero di anni inferiore;"

- che, rispetto al punteggio massimo attribuibile di 6 punti con riferimento al suddetto criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. 3, nemmeno è possibile conoscere ex ante il peso in termini di punti da attribuire alla "rilevanza" (nel senso specificato nel quesito n° 2) della professionalità ed esperienza nella gestione antincendio da parte del Responsabile Tecnico indicato dall'operatore economico, rispetto al punteggio massimo di 6 punti stabilito per detto criterio, anche e soprattutto considerata la valutazione che, sempre nell'ambito di detto criterio, è da riconoscere al numero di anni di esperienza. Per quanto sopra chiede all'Amministrazione di specificare:

1. quanti anni di esperienza debba avere nella gestione antincendio il Responsabile Tecnico affinché l'operatore economico possa con riferimento al suddetto criterio discrezionale di valutazione dell'offerta tecnica n. 3, conseguire il punteggio massimo di 6 punti;

2. quanti dei 6 punti massimi attribuibili per il criterio in questione saranno assegnati all'offerte tecnica dell'operatore economico che avrà indicato un Responsabile Tecnico avente un determinato numero di anni di esperienza, seppur inferiore a quello – allo stato non noto – premiabile con l'attribuzione del punteggio massimo;

3. quale peso in termini di punti è attribuibile alla "rilevanza" (nel senso specificato nel quesito n° 2) della professionalità ed esperienza nella gestione antincendio da parte del Responsabile Tecnico indicato dall'operate economico, rispetto al punteggio massimo di 6 punti stabilito per detto criterio, anche e soprattutto considerata la valutazione che, sempre nell'ambito di detto criterio, è da riconoscere al numero di anni di esperienza.

Risposta n. 10

Si evidenzia che il criterio di valutazione di cui al punto n.3, par. 18.1, è di natura discrezionale e che pertanto, la commissione di gara esprimerà un coefficiente di valutazione proporzionale alla "rilevanza e numero" di anni di esperienza maturati in altri contesti lavorativi e professionali, secondo le modalità disciplinate al successivo paragrafo 18.2.

Domanda n. 11

All'Art 12.6 del Capitolato Tecnico (pag. 14) viene indicata la figura del Responsabile di Turno. Si chiede conferma che tale figura coincida con quella dei Coordinatori (o Caposquadra) così come definiti all'Art. 7.2 dello stesso Capitolato (n. 3 Coordinatori, n.1 per ciascun Presidio Ospedaliero).

In caso negativo si chiede di poter definire compiti qualifica, mansioni, compiti e responsabilità del Responsabile di Turno ed in particolare l'eventuale presenza presso le sedi oggetto d'appalto in termini di monte ore (minimo) da garantire.

Risposta n. 11

Si precisa che ad ogni turno deve essere individuato, tra gli addetti in servizio, un "Responsabile di Turno" la cui figura non necessariamente deve coincidere con quella del Coordinatore. La figura è disciplinata dal paragrafo 12.6.

Domanda n. 12

In riferimento all'ALLEGATO A – ELENCO DEL PERSONALE si rileva che per ben 9 addetti sui 38 riportati (pari il 23% del totale) il contratto risulta già scaduto o in scadenza prima dei termini di scadenza della presente procedura.

Visto quanto richiesto all'Art. 24 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE del Disciplinare di gara (pag. 35), ovvero che "[…] l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente […]" e che pertanto risulta di fondamentale importanza conoscere già in sede di gara l'entità numerica e le relative caratteristiche del personale operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, si chiede di poter fornire l'ALLEGATO A – ELENCO DEL PERSONALE aggiornato con l'effettivo gruppo di operatori che potrà beneficiare della succitata clausola sociale e che ogni concorrente deve considerare ai fini del rispetto di tale clausola.

Risposta n. 12

Si chiarisce che la clausola sociale dovrà ritenersi obbligatoriamente applicabile ad un ammontare e tipologia di forza lavoro così come indicata nell'all. A al capitolato tecnico, fatta salva la produzione in sede di cambio appalto da parte della ditta uscente di ulteriore e più specifica documentazione.

Domanda n. 13

Si chiede conferma che la figura del Responsabile Tecnico, richiesta in corrispondenza del Criterio 3 di Valutazione dell'Offerta Tecnica (pag. 28 del Disciplinare), corrisponda a quella del Responsabile del Servizio indicato agli Artt. 7.10 e 12.5 del Capitolato Tecnico.

In caso negativo si chiede di poter definire il ruolo e le mansioni di tale figura, in particolare rispetto al personale da impiegare in appalto (addetti antincendio).

Risposta n. 13

Si conferma che la figura del Responsabile Tecnico, di cui al criterio n. 3 di Valutazione dell'Offerta Tecnica corrisponde a quella del Responsabile del Servizio indicato agli Artt. 7.10 e 12.5 del Capitolato Tecnico

Domanda n. 14

Premesso che

- il Capitolato Tecnico all'Art. 7.2 prevede che il servizio appaltato dovrà tra l'altro esplicarsi nell'attività di "controllo dell'attuazione del divieto di fumare all'interno degli edifici e dei cortili esteri ai fabbricati ASL Roma 1" (punto 7 a pag. 5);
- all'Art. 7.5 lett. i del medesimo Capitolato Tecnico è previsto che "il personale addetto dovrà essere continuamente formato … (per) … i) le modalità di gestione del controllo del divieto di fumo e di irrogazione delle ammende in caso di mancato rispetto";

per quanto premesso sopra, posto che l'addetto antincendio non è un pubblico ufficiale e come tale non può irrogare sanzioni amministrative (competenza riservata a soggetti pubblici e a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) si chiede di confermare che l'attività degli addetti antincendio dovrà limitarsi al "controllo dell'attuazione del divieto di fumare all'interno degli edifici e dei cortili esterni ai fabbricati ASL Roma 1" e quindi non anche estendersi all'irrogazione della relativa sanzione.

Risposta n. 14

Si conferma che l'attività degli addetti si limiterà al controllo dell'attuazione del divieto di fumo. Gli addetti dovranno però segnalare l'eventuale mancato rispetto al responsabile preposto alla vigilanza e all'osservazione delle norme sul divieto di fumo.

Domanda n. 15

Si chiede di fornire il Piano di Emergenza (Incendio), o stralci significativi di esso, citato più volte all'interno del Capitolato Tecnico, di ciascuna delle strutture sanitaria oggetto del servizio.

In ogni caso, si chiede la descrizione delle modalità attuali di segnalazione dell'emergenza: come e a chi viene segnalato l'allarme, catena delle informazioni, eventuale numero di telefono dedicato, ecc.

Risposta n. 15

Per le attuali procedure di segnalazione dell'emergenza si faccia riferimento al documento allegato alla presente; i numeri di telefono variano in base al Presidio cui si riferiscono.

I Piani di Emergenza Incendio sono agli atti di questa Azienda e saranno visionabili all'atto di sottoscrizione del contratto.

Domanda n. 16

Al punto i) dell'elenco riportato all'interno dell'Art 12 del Capitolato Tecnico (pag. 12) viene richiesto che "Per quanto riguarda la tipologia dei dispositivi di protezione individuale che il concorrente intende utilizzare, questi dovranno essere chiaramente indicati e descritti nell'offerta tecnica, tramite schede di prodotto ed immagini […]".

Posto che:

a) in nessuno dei Criteri in cui deve essere articolata l'Offerta Tecnica viene richiesta una descrizione di DPI e attrezzature proposte per il servizio de quo;
b) non c'è un punteggio "tecnico" assegnato per DPI e attrezzature proposte per il servizio de quo;
c) gli spazi a disposizione per la redazione dell'Offerta Tecnica, anche in virtù dei vari argomenti da trattare, risultano già ora limitati.

Per quanto premesso, si chiede conferma che la descrizione dei dispositivi di protezione individuale e delle altre attrezzature proposte per il servizio vada inserita in un Allegato a corredo dell'Offerta Tecnica. In caso negativo, si chiede di indicare in quale parte dell'Offerta Tecnica vada inserita la descrizione in questione.

Risposta n. 16

Si conferma che la descrizione dei dispositivi di protezione individuale e delle altre attrezzature proposte per il servizio potrà essere inserita in un Allegato a corredo dell'Offerta Tecnica.

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Cristina Franco
Firmato digitalmente da Cristina Franco
Data: 2020.11.24 09:22:31 +01'00'

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Luigi Roberti
Firmato digitalmente da: Luigi Roberti
Luogo: Roma
Data: 23/11/2020 16:06:51

ASL Roma 1
Prot. n. 170705/2020 del 24/11/2020

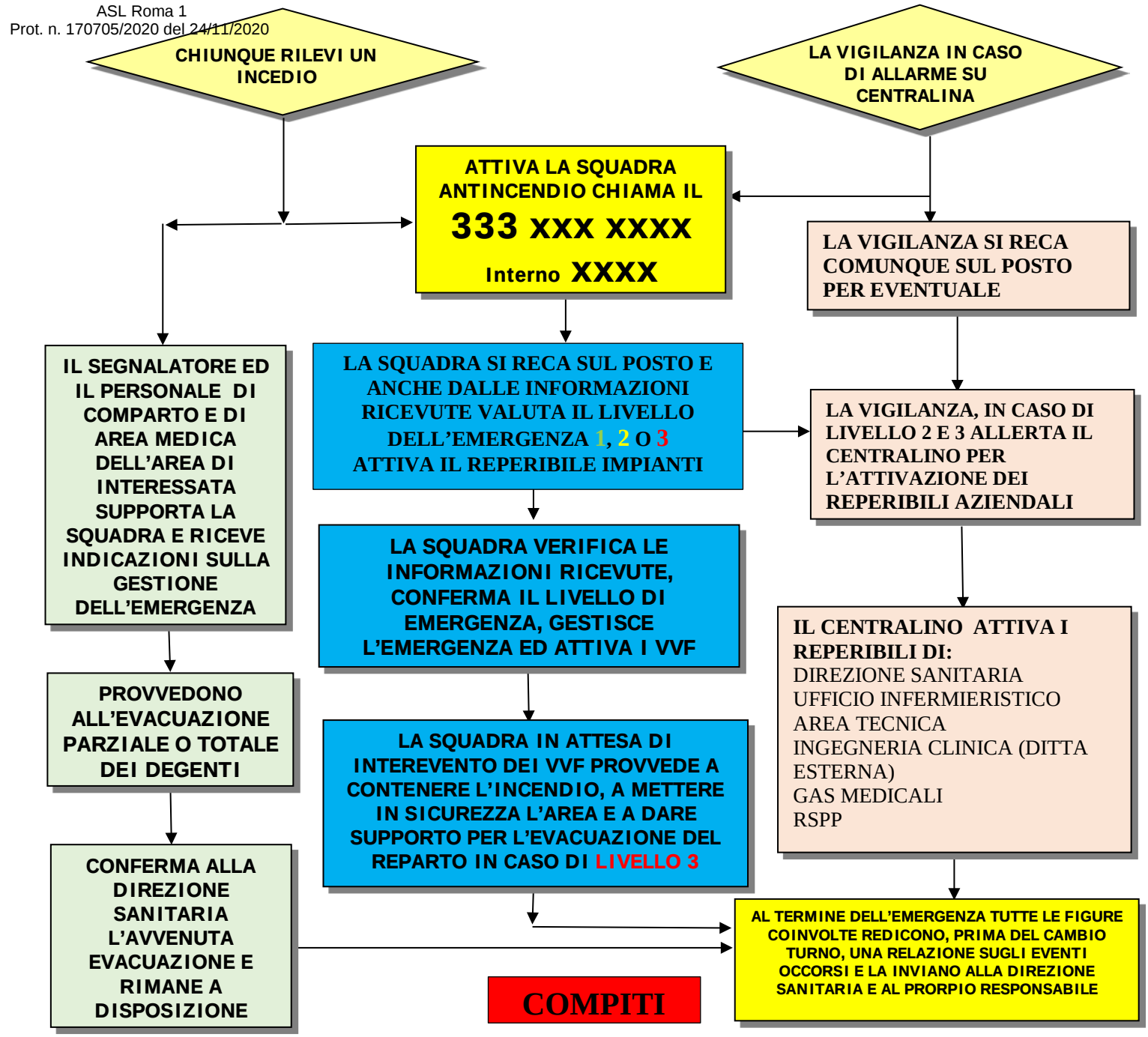

REPERIBILE UFFICIO TECNICO: SI METTE A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA E DEI VVF, METTENDO A DISPOSIZIONE ANCHE LE PLANIMETRIE CON INDICAZIONI DEI LUOGHI SICURI, POSIZIONAMENTO ESTINTORI E IDRANTI ED INTERRUTTORI DI SGANCIO

REPERIBILE UFFICIO INFERMIERISTICO: SUPPORTA IL PERSONALE DI REPARTO/SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AI DEGENTI. IDENTIFICA UNITAMENTE ALLA DIREZIONE SANITARIA L'EVENTUALE TRASFERIMENTO AD ALTRI REPARTI O PRESIDI OSPEDALIERI. GARANTISCE LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEI REPARTI/SERVIZI

REPERIBILE DIREZIONE SANITARIA: UNITAMENTE ALLA SQUADRA ANTINCENDIO GESTISCE L'EVENTUALE EVACUAZIONE DEL REPARTO/COMPARTO. GARANTISCE CON IL PERSONALE DI SUPPORTO GLI ACCESSI AI MEZZI DI EMERGENZA. INTERAGISCE CON I VVF

REPERIBILE ING. CLINICA: (DITTA ESTERNA) GESTISCE LE EMERGENZE TECNOLOGICHE, AVENDO CURA DI AVVISARE IL RESPONSABILE DELLA UOC ING. CLINICA

RESPONSABILE IMPIANTI: FORNISCE COLLABORAZIONE ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. DISATTIVA, QUAL'ORA NECESSARIO GLI IMPIANTI (ELETTRICI, VENTILAZIONE O CONDIZIONAMENTO, ASCENSORI O MONTACARICHI) DELLA ZONA INTERESSATA DALL'INCENDIO O DI TUTTO L'EDIFICIO. RESTA A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA FINO ALL'ARRIVO DEI VVF. FORNISCE AI VVF LE INFORMAZIONI RICHIESTE

REPERIBILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: COLLABORA CON TUTTE LE FIGURE COINVOLTE E VERIFICA CON L'RTSA LA VALIDITA' DELLE PROCEDURE E L'EVENTUALE NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO